



Al Comune di

Rif. Prot.0020267 (CI 8-5) dd. 18.03.2022
Trieste, prot. 0011806/P dd. 18.03.2022

Oggetto: L.R. 29/2005 – Concessioni di posteggio su aree pubbliche: procedura per nuove assegnazioni.

Con la nota sopra emarginata di codesto Comune, è stato richiesto se sia possibile, alla luce del quadro giurisprudenziale e normativo attuale nel settore del commercio su aree pubbliche, indire una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuove concessioni di posteggio nei mercati comunali.

Si premette che la materia trova finalmente i suoi punti fermi nella giurisprudenza amministrativa di cui alle sentenze del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) nn. 17 e 18 dd. 9 novembre 2021 ed alla sentenza del TAR Lazio (sez. II ter) n. 539 dd. 18 gennaio 2022, ai sensi delle quali la direttiva Bolkestein trova applicazione anche nel settore del commercio sulle aree pubbliche, in particolare il suo articolo 12 che dispone: <<l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.>>

Indubabilmente il Tar Lazio dichiara la direttiva Bolkestein atto normativo *self-executing*, quindi già pienamente operativo, poiché il richiamato articolo 12 concretizza un livello di dettaglio tale da assicurare la sua applicabilità immediata, fornendo in contemporanea tutti gli elementi necessari per consentire alle amministrazioni pubbliche di bandire le gare di settore, commercio sulle aree pubbliche compreso, amministrazioni che, tra l'altro, hanno l'obbligo di disapplicazione della norma interna in contrasto con le puntuali prescrizioni del diritto comunitario.

E se l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha prescritto il termine ultimo del 31 dicembre 2023, scaduto il quale le concessioni in essere devono considerarsi prive di effetto, ciò non significa che non si possa fin da ora intraprendere le operazioni di indizione delle procedure di gara, in quanto la fissazione del termine citato ha la funzione di stabilire il lasso di tempo necessario massimo per consentire alle amministrazioni di portare a termine i loro adempimenti, ma non di impedirne l'assolvimento anche prima del 31 dicembre 2023.

Nello specifico, in merito al divieto di prevedere procedure di rinnovo automatico, la legge regionale 29/2005 non si è mai posta in contrasto con prescrizioni di tale tenore, prova ne sia che il suo articolo 49, al comma 1, relativamente alla concessione di posteggio, sancisce che questa <<può essere rinnovata>>, il che presuppone comunque una qualche manifestazione di interesse da parte dell'operatore ed una conseguente istruttoria, per quanto minimale, da parte dell'amministrazione pubblica; all'opposto, la proroga del termine avviene, in senso proprio, automaticamente, se in via generalizzata ed *ex lege*, senza l'intermediazione di alcun potere amministrativo, quindi l'effetto è direttamente riconducibile alla legge medesima (sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 7874 dd. 18 novembre 2019, oltre ad Adunanza Plenaria, sopra citate).

Per quanto concerne, inoltre, i criteri di preferenza per l'assegnazione dei posteggi nei mercati, di cui agli articoli 42 e 48 della legge regionale 29/2005, nelle more di una definizione del quadro normativo da parte dello Stato ed in osservanza all'obbligo di disapplicazione delle norme interne contrastanti con i precetti di derivazione comunitaria, si è sempre ritenuto che l'ordinamento regionale disponga di uno strumento unico nel suo genere ed è rappresentato dalla legge regionale 1/2006, secondo cui i Comuni possono in toto rimodulare i propri criteri procedurali in maniera autonoma.

Infatti, l'articolo 13 della citata legge regionale 1/2006 sancisce: <<*L'organizzazione e lo svolgimento di funzioni di propria competenza sono disciplinati, in armonia con i solii principi fondamentali, dai Comuni con appositi regolamenti*>>, i quali <<*sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento*>>, considerato che Il Comune, ai sensi del successivo articolo 16 <<*è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano (tra l'altro) lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio*>>.

Concludendo, al quesito di codesto Comune, se sia possibile, sulla base dell'attuale quadro giurisprudenziale e normativo nel settore del commercio su aree pubbliche, indire una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuove concessioni di posteggio nei mercati comunali, non può che risponderci in senso affermativo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
- dott.ssa Magda ULIANA –
(firmato digitalmente)